



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 10/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69182** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 21 aprile 2023, proposto da:

G. G. B. (C.F.OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Marrone (C.F. MRRBGI60A18F061L) come

da mandato in foglio separato e unito al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, nella via Madonna del Paradiso n° 10, presso lo studio legale del suo difensore - fax n 0923-906380, PEC: marronebiagio@pec.ordineavvocatimarsala.it

- parte ricorrente-

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (C.F.: NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it, Fax: 091982871); e

dall'Avv. Francesco Gramuglia (CF. GRM FNC 64R17 F158V, Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 - **parte resistente** -

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023, per parte

ricorrente, l'avv. Benenati Sergio - in sostituzione dell'avv. Marrone

- e per l'INPS, l'Avv. Cassina Enrico, in sostituzione degli Avv. ti

Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il sig. G. G. B. Carabiniere cessato dal servizio per congedo

a decorrere dal 21.02.2002 per perdita dello stato militare, ha

premessi:

- di essere stato arruolato il 06.09.1975 e sospeso per una

vicenda giudiziaria a decorrere dal 03.11.1993, alla quale

data il prefato aveva compiuto anni 18, mesi 1 e giorni 27 di

servizio effettivo, con una anzianità contributiva, ai fini

pensionistici, pari ad anni 21, mesi 11 e giorni 27;

- che per mancanza dei requisiti contributivi ed anagrafici, ai

sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 165/1997, non gli è stato

riconosciuto il diritto a pensione di anzianità;

- che, a seguito di istanza datata 10.04.2009 diretta al Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Contenzioso ha confermato la mancanza di requisiti per il diritto alla corresponsione della pensione;

- che, avendo aggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici, ha chiesto ed ottenuto dall'INPS, sede di Trapani, la pensione di vecchiaia n° OMISSIS integrata al minimo che, a causa dell'esiguità del suo ammontare, è stata in data 22.07.2022 oggetto di istanza di ricostituzione per motivi contributivi, non accolta dall'istituto previdenziale con motivazione che "risulta in pagamento l'importo più favorevole";

- che con istanza del 29.11.2022, ha chiesto al Comitato Provinciale di Vigilanza presso l'INPS di Trapani la revisione di detta decisione, senza sortire effetto alcuno per il silenzio rifiuto.

Tanto premesso, parte ricorrente, invocando i principi espressi dalla giurisprudenza contabile per il calcolo della pensione determinata con il sistema retributivo, afferma di avere diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico nella misura del 44%, sulla base della disciplina prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973 per il personale militare.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: *“- preliminarmente, disporre l'immediata sospensione dell'impugnato provvedimento,*

anche in considerazione del fatto che al ricorrente è stato intimato di

lasciare il territorio italiano;

- nel merito, dichiarare la nullità e la illegittimità degli atti in oggetto

indicati e di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali.

Vinte le spese di giudizio.

In linea istruttoria, disporsi a carico dell'ente previdenziale

resistente il deposito di una documentata e puntuale relazione in

riferimento al calcolo della parte di pensione determinata con il

sistema retributivo e alla aliquota di rendimento applicata sulla base

pensionabile agli effetti dell'art. 54 DPR n° 1092/1973.

II. Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, si è costituito

in giudizio l'Ente previdenziale resistente il quale - dopo aver

evidenziato che il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia

fondo FPLD e non risulta titolare di pensione gestione pubblica -

ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto

la prestazione richiesta in questa sede è afferente alla gestione

privata.

L'Ente previdenziale ha, altresì, evidenziato che la fusione dell'INPS

con l'INPDAP non ha comportato l'unificazione delle gestioni

previdenziali e pensionistiche dei lavoratori privati e dei dipendenti

pubblici, posto che dette gestioni rimangono separate non solo

sotto il profilo contabile ma anche sotto quello giuridico.

Rimarrebbero, pertanto, invariate le regole sulla ripartizione della

giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto le pensioni

rispettivamente pubbliche e private la cui disciplina è contenuta

negli artt. 103, co. 2 Cost., 12 l. 2248/1865 allegato E1, 29 n.1 RD 1024/1924, 13 e 62 RD 1214/1934, 5 l. 205/2000, in forza della quale sono riservate alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie che riguardino l'*an* od il *quantum* o la decorrenza di una pensione a carico dello Stato.

L'INPS, dunque, dopo aver richiamato diverse pronunce in tale senso, nel merito, ha affermato comunque l'infondatezza del ricorso per inapplicabilità della norma invocata (l'art. 54 DPR 1092/73), alla pensione di cui è titolare l'odierno ricorrente.

Da ultimo, nell'eccepire comunque la prescrizione quinquennale, ha concluso chiedendo: *1) Con ogni statuizione rigettare il ricorso;*
2) Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

III. All'udienza del 21 dicembre 2023, in ordine all'eccepite difetto di giurisdizione, parte ricorrente ha osservato che agisce per la rideterminazione di una pensione militare. Per il resto, ha insistito come in atti. L'INPS ha insistito come in memoria di costituzione e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

La presente controversia, per come prospettata da parte ricorrente, si colloca fuori del perimetro che circoscrive la giurisdizione di questa Corte.

Al riguardo, è sufficiente osservare, da un lato, che l'articolo 103 della Costituzione prevede che la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nella altre specificate dalla

legge e che gli articoli 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 sanciscono che sono devoluti alla cognizione della Corte medesima i ricorsi in materia di pensione, riguardanti i relativi provvedimenti di liquidazione o il diritto al loro riconoscimento, qualora questi siano, in tutto o in parte, a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge; dall'altro, che, come correttamente rilevato dalla difesa dell'I.N.P.S., la pensione in godimento dell'odierno ricorrente, e di cui il ricorrente chiede la rideterminazione, grava sul Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Diversamente da quanto affermato in udienza, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente emerge, infatti, che le richieste di pensione dirette al Ministero della Difesa sono state respinte e che il trattamento pensionistico attualmente in godimento dal ricorrente è la pensione di vecchiaia n° VO10052908.

Anche il Giudice del riparto ha chiarito che “...la giurisdizione contabile continua, tuttavia, a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato, ovvero per quelle tipologie di pensioni un tempo liquidate ed erogate dalle Direzioni provinciali del Tesoro; il trattamento pensionistico del quale si controverte è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS sicché esso è totalmente a carico del bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e non già a carico del bilancio dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria” (Cass., SS.UU., n. 4854/2021).

A prescindere, quindi, da ogni ulteriore valutazione in ordine alla applicabilità dell'art. 54 ai trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 15 c.g.c. e va indicato, ai sensi dell'art. 17 c.g.c. quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Trattandosi di questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c., le spese possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario;
- 2) compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 dicembre 2023

Pubblicata il 3 gennaio 2024

Il Funzionario Responsabile

